



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 settembre 2024  
(OR. en)

13620/24

LIMITE

COPEN 412  
EUROJUST 71  
JAI 1397

---

Fascicolo interistituzionale:  
2024/0166(NLE)

---

#### ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale

---

**DECISIONE (UE) 2024/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,**

**dell'accordo tra l'Unione europea**

**e la Bosnia-Erzegovina**

**sulla cooperazione tra**

**l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)**

**e le autorità della Bosnia-Erzegovina**

**competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e  
l'articolo 85, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.
- (2) A norma dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, inoltre, Eurojust può trasferire dati personali a un'autorità di un paese terzo a condizione che, tra l'altro, sia stato concluso un accordo internazionale tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (3) Il 1° marzo 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina per un accordo sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale ("accordo").

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

- (4) I negoziati dell'accordo si sono conclusi con esito positivo a livello di squadre negoziali nel gennaio 2024. Dopo che gli Stati membri hanno approvato il testo a livello tecnico il 22 marzo 2024, la Bosnia-Erzegovina ha dato il suo accordo definitivo il 10 aprile 2024.
- (5) L'accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell'Unione e dei suoi abitanti.
- (6) L'accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sanciti rispettivamente agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, l'accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell'accordo.
- (7) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 20/2024 il 6 settembre 2024.
- (10) È pertanto firmare l'accordo.
- (11) A norma dei trattati, la Commissione dovrebbe assicurare la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale ("accordo"), con riserva della sua conclusione<sup>2</sup>.

### *Articolo 2*

La Commissione assicura la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

<sup>2</sup> Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.